

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Capiello, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al numero rg. *omissis*/14, avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario, azione di ripetizione di indebitto, assunta in decisione all'udienza del 23.11.2016, vertente tra:

SOCIETÀ S.R.L.

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.11.2016

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, la SOCIETÀ S.R.L., sulla premessa di avere intrattenuto, con la BANCA, due rapporti di conto corrente contrassegnati dai numeri *omissis* e *omissis*; che, nel corso del rapporto, la BANCA aveva illegittimamente capitalizzato gli interessi debitori, applicato interessi usurari, preteso la commissione di massimo scoperto benché non pattuita, variato unilateralmente il tasso di interesse, domandava che, accertata la nullità delle richiamate clausole contrattuali, il Tribunale condannasse la BANCA convenuta alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, pari a complessivi € 50.733,32.

Esponeva, inoltre, che al fine di ripianare la detta debitoria risultante dai saldi negativi di conto corrente, la società attrice aveva stipulato un prestito aziendale dell'importo di € 40.000,00 da pagarsi in rate mensili a decorrere dall'8.03.2013 e sino all'8.02.2017.

Chiedeva pertanto, sulla scorta dell'accertata insussistenza della debitoria, di sospendersi il pagamento del predetto prestito aziendale.

Instauratosi il contraddittorio, la BANCA eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del tribunale adito in favore del foro convenzionale di Avellino; nel merito l'intervenuta decadenza dell'attore dal diritto di contestare le risultanze degli estratti conto, la prescrizione dello stesso e, nel merito, l'infondatezza delle avverse censure.

Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande attoree.

Ritenuta la superfluità della richiesta CTU ed in assenza di attività istruttoria, sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza del 23.11.2016 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Raffaella Cappiello, n. 608 dell'11 aprile 2018

Ciò posto rileva il Tribunale che la domanda attorea non meriti accoglimento.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata nell'interesse della convenuta.

Infatti nei contratti successivamente sottoscritti fra le parti era espressamente prevista, in via alternativa ma non esclusiva, la competenza del foro di cui agli artt 18 e 19 cod. civ., nonché il foro ove si trova la sede legale della BANCA, ovvero una qualsiasi dipendenza della BANCA al momento in cui l'apertura di credito era stata concessa.

Tali pattuizioni, cronologicamente successive rispetto alla stipulazione dei contratti di conto corrente, devono ritenersi prevalenti rispetto a queste ultime, siccome ad esse successive.

In ragione di quanto precede, deve ritenersi che la lite sia stata correttamente instaurata dinanzi all'intestato Tribunale, in ragione della sede della filiale ove era stato concluso il contratto.

Venendo al merito della controversia, giova premettere che, come emerge dagli atti, in effetti, la SOCIETÀ S.R.L. abbia intrattenuto con la BANCA due distinti rapporti di conto corrente, uno identificato con il numero *omissis*, costituente effettivamente un conto corrente di corrispondenza tuttora in corso, e l'altro contraddistinto dal numero *omissis*, chiuso in data 11.04.2013, costituente un conto di appoggio sul quale venivano contabilizzate tutte le operazioni di anticipo su fatture, titoli di credito ed altri documenti.

Peraltro, vale evidenziare che l'attore, pur agendo in ripetizione dell'indebito, non ha prodotto in giudizio copia dei contratti relativi ai predetti rapporti di conto corrente, onere cui ha adempiuto invece la BANCA convenuta che, nel costituirsi in giudizio ha prodotto copia sia dei contratti di conto corrente stipulati nell'anno 1999, sia i contratti relativi alle aperture di credito concesse in favore del correntista sui predetti conti.

Dall'analisi di tale documentazione era dato evincere la infondatezza delle deduzioni di parte attrice.

Nei predetti documenti contrattuali, infatti, era dato rinvenire la espressa pattuizione della commissione di massimo scoperto al cui clausola risulta espressamente e separatamente sottoscritta dal correntista, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

In particolare, quanto a quest'ultimo profilo, vale evidenziare come i contratti in oggetto siano stati stipulati in data 16 novembre 1999, mentre la BANCA convenuta con annuncio pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21.06.2000, ha comunicato l'avvenuto adeguamento, a decorrere dal successivo 30 giugno 2000, per tutti i contratti in essere, alle disposizioni della delibera CICR, prevedendo la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi.

Quanto poi al dedotto superamento del tasso usurario in costanza di rapporto, vale la pena, in primo luogo, di evidenziare che il calcolo del tasso applicato al rapporto, nella relazione di parte acclusa all'atto di citazione, risulta effettuato mediante inclusione anche della commissione di massimo scoperto, mentre - come noto - la stessa non deve essere computata a tal fine fino al 31 dicembre 2009, data di entrata in vigore del d.l. 185 del 2008.

Tanto premesso, va in ogni caso rilevato che la relativa censura era infondata, non avendo l'attrice indicato in quali periodi la BANCA aveva operato il dedotto sforamento, né avendo la stessa prodotto i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi.

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Raffaella Cappiello, n. 608 dell'11 aprile 2018

Tale carenza istruttoria preclude, in radice, ogni indagine sul punto, alla luce del principio per cui, poiché i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi, per cui, rispetto ad essi non opera il principio *iura novit curia*, la parte che deduce l'usurarietà dei tassi ha l'onere di produrli in giudizio (cfr. cass. civ. 12476/02, 9941/09).

In ragione delle motivazioni che precedono, la domanda attorea deve essere rigettata.

In ordine al governo delle spese processuali rileva, infine, il Tribunale che, considerata la peculiarità della vicenda in esame, la sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul punto, in particolare quanto ai criteri di computo del tasso usurario solo da ultimo chiariti con sentenza della Suprema Corte del 12965 del 22 giugno 2016, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero *omissis* R.G.A.C. dell'anno 2014, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) rigetta le domande di parte attrice;
- b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;

Nocera Inferiore, 30.10.2017

Il Giudice

Dott.ssa Raffaella Cappiello

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*